



UNA "NUOVA" SCIA EDILIZIA? *(Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126)*

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 11/2016)¹ *(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

Il decreto "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, indica la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività imprenditoriali private sottoposte all'istituto della SCIA.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio del decreto legislativo 126 del 30 giugno 2016 (c.d. "decreto SCIA 1 o decreto SCIA unificata" che entrerà in vigore il 28.07.2016) si compie la nuova, ennesima ed infinita, riforma della segnalazione certificata SCIA, a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124².

¹ *La presente Disposizione Tecnico Organizzativa non riveste carattere regolamentare.*

² *LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (c.d. "Riforma Madia"):*

Art. 5. Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e previo parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare,

Il nuovo decreto compie una modifica alla legge 241/1990 ed indica la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività imprenditoriali private sottoposte appunto all'istituto della SCIA, ed è collegato ad altri decreti legislativi, non ancora pubblicati, con i quali saranno individuate le attività assoggettate a:

1. procedimento di mera comunicazione;
2. procedimento di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA);
3. procedimento di silenzio assenso;
4. procedimento di autorizzazione espressa.

Le disposizioni del D.Lgs. 126/2016 aprono con l'annuncio di una futura predisposizione di modulistica unificata e standardizzata, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, che le amministrazioni statali e gli enti locali dovranno adottare.

Tale modulistica conterrà gli elementi fondamentali, i dati e gli allegati necessari suddivisi per tipologia di procedimento, sia per le istanze di autorizzazione che per le SCIA e le comunicazioni, secondo la ricognizione delle attività fatta con i decreti di cui sopra.

Secondo le intenzioni del decreto, dal 1° gennaio 2017 la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) diventerà unificata e avrà modelli unici in tutta Italia.

E' però appena il caso di ricordare che la modulistica nazionale unificata della SCIA esiste già da oltre due anni (Accordo adottato il 12.06.2014 in Conferenza unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia), oltre che quella della Regione Emilia Romagna (approvata con l'Atto di Coordinamento di cui alla D.G.R. n. 993, del 07.07.2014, giunta ormai al terzo adeguamento, dichiarata conforme a quella nazionale)³.

nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

³ La situazione, per ogni Regione, è la seguente:

Regione Abruzzo

I moduli standardizzati sono stati adottati il 13 marzo con delibera della Giunta regionale n. 194/2015.

Regione Basilicata

Adottati gli schemi tipo di moduli unificati e semplificati (DGR n. 140/2015).

Regione Calabria

I moduli standardizzati sono stati adottati il 20 marzo con delibera della Giunta regionale n. 58/2015.

Regione Campania

La Regione ha approvato la Delibera regionale n. 85/2015, che recepisce gli accordi sanciti in Conferenza Unificata; i moduli standardizzati sono stati adottati il 2 aprile con decreto dirigenziale n. 17/2015.

Regione Emilia-Romagna

Approvata la modulistica edilizia unificata per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (DGR n. 993 del 7 luglio 2014 e determina dirigenziale di aggiornamento n. 16913 dell'11 novembre 2014).

Dal 5 gennaio 2015 la modulistica unificata è diventata obbligatoria per tutti i comuni.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

I moduli standardizzati sono stati adottati con il decreto direttoriale n. 949 del 18 marzo 2015.

Regione Lazio

I moduli standardizzati sono stati adottati il 13 febbraio con determina dirigenziale regionale n.G01308.

Regione Lombardia

La Regione ha approvato i nuovi moduli per la CIL e la CILA con delibera n. 3543 dell'8 maggio 2015.

Regione Liguria

I moduli standardizzati sono stati adottati il 13 febbraio con delibera della Giunta regionale n.117/2015.

Regione Marche

La Regione ha adeguato la modulistica semplificata e unificata per l'edilizia alla normativa regionale di settore, nell'ambito del Tavolo permanente del Sistema regionale di SUAP di cui all'art. 1 della LR n. 7/2011.

Regione Molise

I moduli standardizzati sono stati adottati il 9 marzo con delibera della Giunta regionale n. 95/2015.

Regione Piemonte

La Regione ha adeguato i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati alle specifiche normative regionali di settore, promuovendone l'utilizzo e la divulgazione telematica attraverso il sistema "MUDE Piemonte".

Regione Puglia

I moduli standardizzati sono stati adottati il 20 febbraio con delibera della Giunta regionale n.209/2015.

Regione Sicilia

E' in corso l'adeguamento dei moduli semplificati e unificati alla normativa regionale di settore da parte dell'Assessorato alle Attività Produttive in collaborazione con il dipartimento regionale dell'Urbanistica.

Regione Autonoma della Sardegna

La modulistica unificata e semplificata è stata integrata nel sistema informativo del SUAP e del SUE.

Regione Toscana

I moduli standardizzati sono stati adottati il 16 febbraio con delibera della Giunta regionale n.127/2015.

Prevedendo l'obbligo di informazione del cittadino a carico delle pubbliche amministrazioni mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, il decreto precisa che nei suddetti moduli sarà prevista la possibilità per il privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

In caso di inerzia degli enti locali in merito alla pubblicazione, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive.

Secondo il D.Lgs. 126, articolo 2 comma 4, l'amministrazione potrà chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati rispetto a quanto pubblicato sul sito istituzionale ed è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori (come peraltro avviene già nell'ambito della modulistica edilizia unificata regionale dell'Emilia Romagna), come pure la richiesta di documenti già in possesso della pubblica amministrazione (idem). Questa previsione normativa non rappresenta una novità in quanto analoghe disposizioni erano già state inserite nella legge 241/1990 all'articolo 43 (*acquisizione d'ufficio*) ed ancor prima nella legge 180/2011 (*impossibilità di chiedere ulteriori documenti rispetto a quanto pubblicato sul sito istituzionale*).

Il decreto 126 provvede poi ad inserire nella legge 241/1990 un nuovo articolo, il 18-bis titolato "*Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni*" con il quale il legislatore ribadisce che a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni viene rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione e l'eventuale avvio del procedimento in caso di istanza (circostanza che nel nostro Comune avviene già con l'obbligo della presentazione telematica delle pratiche edilizie – vedi DTO n. 13/2015).

Nello stesso articolo, e di maggior importanza, l'obbligo sancito per gli uffici di protocollare l'istanza, la segnalazione o la comunicazione nella stessa data di presentazione, censurando con questo tutti gli usi e consuetudini di molti uffici di protocollare in data diversa (successiva) a quella di inoltro della SCIA, per vari motivi (anche tale incombenza già sussiste nel nostro Comune con l'adozione dello Sportello Unico per l'Edilizia telematico). Il legislatore poi ribadisce in modo chiaro che anche senza il rilascio della ricevuta, la SCIA produce ugualmente effetti, ponendo fine a difformi interpretazioni di alcuni sportelli unici.

Il cuore del decreto legislativo 126 è però senza dubbio la modifica dell'articolo 19 della legge 241 comma 3, con l'eliminazione della sospensione obbligatoria dell'attività nel caso in cui l'amministrazione chieda all'imprenditore di conformarsi alle norme vigenti. Si tratta di una eliminazione attesa data anche la mancanza di proporzione della precedente disposizione, anche se la chiarezza ancora non è stata raggiunta.

Infatti l'aggiunta dell'ultimo periodo del comma 3 reintroduce la sospensione dell'attività ma solo nei casi di attestazioni non veritiere o nel caso di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. Questa norma del comma 3 tuttavia, se letta in combinato disposto con il nuovo articolo 19-bis introdotto anch'esso dal decreto, apre scenari di dubbio in quanto sembrerebbe indicare che tale sospensione debba essere eseguita dal SUAP che ha ricevuto la SCIA nel caso in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA. Ora, appare chiaro che nel caso di una nuova apertura è quasi sempre necessario presentare, oltre a quella amministrativa, altre SCIA per i vari aspetti e materie che l'attività stessa interessa; quindi sembrerebbe che la norma distingua il caso (art. 19 comma 3) quando per l'apertura di un'attività sia necessaria la presentazione di una sola SCIA (ed in questo caso la sospensione/cessazione sarebbe di competenza dell'amministrazione/ente competente per materia), dall'ipotesi (art. 19-bis comma 2) in cui siano necessarie più SCIA (ed in questo caso invece l'amministrazione competente per materia formula al SUAP una proposta di adozione del provvedimento

Regione Umbria

I moduli standardizzati sono stati adottati il 16 marzo con delibera della Giunta regionale n. 304/2015.

Regione Veneto

I moduli standardizzati sono stati adottati il 3 marzo con delibera della Giunta regionale n.234/2015.

Regione Autonoma della Valle d'Aosta

La normativa regionale in materia edilizia non prevede interventi da realizzarsi con la presentazione della CIL o della CILA.

Provincia Autonoma di Trento

La Provincia ha una propria speciale disciplina legislativa in materia edilizia ed urbanistica e dispone già di una modulistica unica per tutto il territorio della provincia.

di sospensione). Una distinzione del genere, che scaturisce dalla lettura delle nuove norme non solo non appare logica, ma neppure rappresenta una semplificazione. Ma la semplice lettura di quanto scritto nei due articoli non può portare che a questa conclusione.

Si segnala inoltre un'altra difficoltà di procedura quando l'ultimo periodo del comma 3, aggiunto dal D.Lgs. 126, prevede che la sospensione dell'attività avvenga solo nei casi di attestazioni non veritiere o nel caso di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. Innanzitutto dobbiamo precisare che siamo nell'ambito di una conformazione, cioè un'attività che non riguarda i presupposti e requisiti di legge, la cui mancanza provoca giustamente una immediata cessazione dell'attività. Dunque non si capisce quale tipologia di conformazione potrebbe costituire un pericolo per le materie elencate, dal momento che non si tratta della mancanza di requisiti di legge.

In aggiunta a ciò, relativamente al richiamo fatto dal legislatore alle attestazioni non veritiere, dobbiamo sottolineare che le false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, possono essere considerate tali sono a seguito di sentenza passata in giudicato e l'organo amministrativo può soltanto presumere lasciando il giudizio di non verità sulle stesse al solo giudice; questo concetto è chiaramente espresso dallo stesso legislatore nell'articolo 21-nonies comma 2 bis della legge 241/1990.

Il D.Lgs. 126 provvede anche all'introduzione nella legge 241/90 di un nuovo articolo, il 19-bis che in primo luogo al comma 1 prevede che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sia indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente (circostanza già assolta nel nostro Comune). Secondo lo stesso comma 1 possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio, ma non si precisa se lo sportello unico che debba essere indicato sul sito di ciascuna amministrazione debba obbligatoriamente essere quello comunale oppure se, in virtù del fatto che più procedimenti sono connessi, sia possibile istituire anche uno sportello interno ad una amministrazione competente per materia al fine di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

Se così fosse la norma non disciplinerebbe però i rapporti procedurali di questo sportello periferico con il SUAP. Senza spiegazione invece l'affermazione dell'articolo 19-bis comma 1 che lo sportello unico è "*di regola telematico*", stante "*l'obbligatorietà*" della telematica e non la "*possibilità*" come il "*di regola*" potrebbe far pensare.

L'articolo 19-bis prosegue poi con il comma 2, prevedendo che se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello Unico. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Si tratta di una previsione normativa che evidentemente non è stata considerata in modo adeguato, perché la procedura prevede che qualora fossero interessate altre amministrazioni nell'attività segnalata, il SUAP invia alle stesse la SCIA PER IL CONTROLLO DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, e le suddette, dopo aver verificato, formulerebbero eventuali proposte motivate al SUAP stesso per l'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti di sospensione dell'attività. Così scrivendo il legislatore separa la competenza per materia necessaria all'esame dei presupposti di legge, dalla competenza ad intervenire adottando i provvedimenti inibitori, separazione che contrasta apertamente con molte leggi speciali (nella prevenzione incendi, nell'edilizia, ed in altre materie) che espressamente attribuiscono la competenza ad adottare provvedimenti inibitori alla stessa amministrazione/ente competente per materia che accerta la mancanza dei requisiti di legge.

L'ultima osservazione riguarda il comma 3 dell'articolo 19-bis secondo cui nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA fosse condizionata all'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Il 126/2016 decreto attua la Riforma della Pubblica Amministrazione e costituisce una sorta di premessa per il decreto Scia 2 (relativo a norme in materia di regimi amministrativi delle attività private), con cui va di pari passo.

La disciplina introdotta dal decreto SCIA 1 in attuazione della legge Madia di riforma della PA - ex art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – risulterebbe incompleta in base a quanto previsto da tale provvedimento se non si operasse una individuazione espressa delle attività private (economiche ed edilizie) oggetto di procedimento di mera comunicazione (SCIA, silenzio assenso, ecc.), oppure quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa.

Parallelamente al Decreto SCIA 1, prosegue dunque anche l'iter di approvazione del Decreto SCIA 2, che permette di individuare più facilmente il titolo abilitativo richiesto per ogni intervento edilizio. Il testo è stato approvato in via preliminare dal Governo il 15.06.2016 e bollinato in data 08.07.2016 dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il decreto attuativo rende più facile individuare il titolo abilitativo richiesto per ogni intervento edilizio. Il decreto contribuisce a modificare il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) definendo con precisione gli interventi soggetti a SCIA, quelli che necessitano del permesso di costruire, oltre ai casi in cui è ammesso il silenzio assenso. I lavori non inseriti in questo elenco sono invece considerati di edilizia libera.

Il decreto prevede inoltre l'adozione di un glossario unico per garantire procedimenti omogenei su tutto il territorio. Fino alla sua definizione, le Amministrazioni dovranno pubblicare sui loro siti una sorta di glossario provvisorio che consenta di identificare immediatamente la tipologia dell'intervento e individuare il titolo abilitativo e i documenti necessari. Nel caso in cui l'intervento da realizzare non fosse presente nel glossario, le Amministrazioni forniranno gratuitamente l'attività di consulenza necessaria.

Il decreto contiene al suo interno anche una tabella di sintesi in cui, in corrispondenza dell'intervento da realizzare, è consultabile l'iter amministrativo da seguire.

In estrema sintesi il decreto SCIA 2 prevede:

1. Interventi di edilizia libera:

Tra le attività di edilizia libera vengono incluse:

- la realizzazione di rampe per la rimozione barriere architettoniche (lavoro per cui oggi è richiesto il titolo edilizio come per l'installazione di ascensori);
- opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
- opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l'indice di permeabilità;
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici;
- aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

2. Interventi con SCIA

Si potranno realizzare con SCIA:

- la manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;
- il restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
- la ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d'uso degli edifici nei centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.

3. Interventi con CILA:

Si potrà usare la CILA per la modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e per tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della Scia e del permesso di costruire.

4. SCIA alternativa al permesso di costruire

Al posto della Superdia⁴, cioè Dia alternativa al permesso di costruire, debutterà la SCIA alternativa al permesso di costruire che si potrà utilizzare per:

⁴ Finalmente, dopo ben 26 modifiche normative apportate nel tempo al DPR 380/2001, scompare la DIA! Se si pensa anche solo alle ultime modifiche al TUE introdotte con il c.d. decreto Sblocca Italia (decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014) siamo di fronte alla più totale e compulsiva confusione, infatti:

All'articolo 5:

è evidente la volontà di eliminare la DIA (viene espressamente cancellata dal testo e sostituita con la SCIA)

Al titolo del Capo III:

È evidente la volontà di mantenere la DIA e di affiancarla alla SCIA

All'articolo 22:

Il titolo rimane riferito alla sola DIA, ma nel testo si cancella la DIA e si sostituisce con la SCIA tutte le volte che compare tranne che al comma 3 (DIA alternativa al PdC – SuperDIA).

Viene introdotto un comma 2-bis riferito solo alle SCIA

- interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d'uso degli edifici nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati;
- interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
- interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

5. Segnalazione certificata di agibilità

Il decreto torna anche sul tema dell'agibilità. In linea a quanto previsto dal disegno di legge sulla competitività, il certificato sarà sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. La segnalazione dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori e attestare la sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati e la conformità dell'opera al progetto.

La segnalazione certificata di agibilità dovrà essere corredata da:

- una attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell'opera al progetto presentato;
- il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori;
- la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- gli estremi della dichiarazione di aggiornamento catastale;
- la dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti.

In materia di commercio, l'articolo 5 prevede alcune semplificazioni:

- non sarà più soggetta ad alcuna comunicazione la cessazione dell'attività;
- viene abrogato l'articolo 126 del TULPS relativo alle dichiarazioni necessarie per il commercio di cose antiche o usate.

Il testo completo (comprensivo della tabella A allegata⁵) è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/SCIA_2.pdf.

Castel San Giovanni, mercoledì 20 luglio 2016



Firmato digitalmente da
SILVANO GALLERATI
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



Bibliografia:

La Gazzetta degli Enti Locali, 19.07.2016 (Saverio Linguanti)

All'articolo 23-bis (non modificato dallo Sblocca Italia):

Si parla solo di SCIA e mai di DIA

⁵ *La Tabella A è suddivisa nelle seguenti sezioni:*

Sezione I: attività commerciali ed assimilabili;

Sezione II: edilizia;

Sezione III: ambiente.

⁶ *Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell'originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale in tutte le sue componenti.*

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126

Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. 13 luglio 2016, n. 162)

Art. 1. Libertà di iniziativa privata

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.

Art. 2. Informazione di cittadini e imprese

1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.

2. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente articolo, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

4. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Art. 3. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva

presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.»;

b) all'articolo 19,

1) al comma 2, dopo le parole «può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»;

2) al comma 3,

a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e» sono soppresse;

b) la parola «stesse» è sostituita dalle seguenti: «da parte del privato»;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.»;

c) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi)

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.»;

d) all'articolo 20, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.»;

e) all'articolo 21, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»;

f) all'articolo 29, comma 2-ter, dopo la parola «concernenti» sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni.».

Art. 4. Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DI PROCEDIMENTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA), SILENZIO ASSENSO E COMUNICAZIONE E DI DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A DETERMINATE ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI

(articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo xxx, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

emana

il seguente decreto legislativo

Art. 1 (Oggetto)

Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito "Scia") o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato della semplificazione e della pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico. Fino all'adozione del glossario unico, le pubbliche amministrazioni, a integrazione delle informazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicano sul proprio sito un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario. Il glossario individua il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento, anche in relazione a parametri oggettivi di rilevanza. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza preistrutturale all'interessato, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il soprintendente, può adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 2 (Regimi amministrativi delle attività private)

A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, si applica la concentrazione dei regimi amministrativi, di cui all'articolo 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto indicato nella tabella stessa.

Le attività non elencate, anche in ragione della loro specificità territoriale, ma riconducibili a quelle elencate, possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo dell'autorizzazione è necessaria un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti

di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della Scia si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Ove la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione non devono essere allegati documenti, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" con riferimento alla Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila).

Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica il regime amministrativo della comunicazione, l'attività può essere svolta dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione.

Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute o in relazione alla necessità di completare la ricognizione delle attività, anche con riferimento alle disposizioni regolamentari, con l'indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti.

Art. 3 (Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia)

Al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

- 1) al comma 2, lettera d), le parole "dei certificati di agibilità" sono soppresse;
- 2) al comma 3, le parole "Ai fini del rilascio del permesso di costruire," sono soppresse;
- 3) al comma 3, la lettera a) è soppressa;
- 4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. »;

b) all'articolo 6:

- al comma 1, lettera b) le parole "di rampe o" sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
- "e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
 - e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
 - e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
 - e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.";
- i commi 2, 4, 5 e 7 sono soppresi;

al comma 6, lettera a), le parole: "dai commi 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "dal comma 1";

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. La comunicazione asseverata di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione."

all'articolo 20:

1) al comma 1, le parole “nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali” sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza unificata, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. ».

il Capo III è così ridenominato: “Segnalazione certificata di inizio di attività”;

all'articolo 22:

la rubrica è sostituita dalla seguente: “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività”;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, i seguenti interventi:

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c); restano assoggettate a comunicazione di inizio lavori asseverata le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.”;

al comma 2, secondo periodo, le parole “del rilascio del certificato di agibilità” sono sostituite dalle seguenti: “dell'agibilità”;

i commi 3 e 5 sono soppressi;

al comma 6, le parole “di cui ai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente Capo”;

al comma 7, le parole “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente Capo” e le parole “dal secondo periodo del comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23”;

all'articolo 23:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire”;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

“01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.”

ai commi 2, 4, 5 e 7 le parole: “denuncia di inizio attività” e “denuncia” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività” e “segnalazione”;

all'articolo 23-bis, le parole: “articolo 6, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 6-bis”.

l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Segnalazione certificata di agibilità) - 1. La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. La segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state

completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione di cui al comma 2, corredata della documentazione di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni stabilite dagli organi e dalle amministrazioni competenti, ad esito delle verifiche successive effettuate nel termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;

l'articolo 25 è abrogato;

all'articolo 26, le parole: "Il rilascio del certificato" sono sostituite dalle seguenti: "La presentazione della segnalazione certificata";

all'articolo 49, comma 2, le parole "dalla richiesta del certificato di agibilità" sono sostituite dalle seguenti: "dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24";

all'articolo 62, comma 1, le parole "e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono condizionati";

all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis";

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.>";

al comma 8, le parole da "Per il rilascio" a "comunale" sono sostituite dalle seguenti: "La segnalazione certificata di agibilità è corredata da";

dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;

all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, le parole "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di agibilità,";

al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 5, le parole "Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità" sono sostituite dalle seguenti: "I controlli della segnalazione certificata di agibilità prevedono la verifica";

Art. 4 (Semplificazione degli interventi di bonifica)

1. L'articolo 245 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

Articolo 245 - (Procedura di bonifica da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione)

1. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario, il gestore o il soggetto che ha la disponibilità del sito, che rileva il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nel sito medesimo ne dà immediata comunicazione e attua le misure di prevenzione seguendo le procedure e le modalità di cui all'articolo 242, comma 1.

La regione, ricevuta la comunicazione si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Nel caso in cui gli interventi di bonifica ricadano in un sito inquinato di interesse nazionale (SIN) la procedura di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 252, comma 4.

2. Gli interventi di bonifica sul sito in cui è stato rilevato il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento di CSC possono, in qualunque momento, essere attivati o completati dal soggetto interessato estraneo alla potenziale contaminazione che ha la proprietà, la gestione o la disponibilità del sito stesso, sulla base delle procedure disciplinate dal presente Titolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 253, comma 4, sul diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

3. Ferme restando le misure di prevenzione di cui all'articolo 242, il soggetto interessato proprietario o gestore o che ha la disponibilità del sito dichiara, ai fini dell'applicazione dei successivi commi, la propria estraneità rispetto alla potenziale contaminazione rilevata a mezzo di dichiarazione da rendere nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestando di non avere operato presso il sito a qualsiasi titolo, anche tenuto conto dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte in soggetti che abbiano operato presso il sito.

4. Il soggetto di cui al comma 3 comunica alle autorità competenti di cui all'articolo 242, comma 1, o di cui all'articolo 252 e al responsabile della potenziale contaminazione, qualora sia stato identificato ai sensi del comma 1 o dell'articolo 244, la volontà di effettuare gli interventi di bonifica di cui al comma 2, allegando la dichiarazione di cui al comma 3; la medesima comunicazione è data al proprietario del sito, qualora diverso dal soggetto di cui al comma 3.

5. Il soggetto di cui al comma 3, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma medesimo, qualora l'autorità competente non abbia rappresentato motivi ostativi all'avvio della procedura indicata dal comma 2 e il responsabile della potenziale contaminazione o il proprietario del sito, qualora diverso dal soggetto di cui al comma 3, non abbia comunicato l'impegno a effettuare gli interventi di bonifica, può avviare le procedure di bonifica di cui agli articoli 242, 252 o 252-bis ovvero subentrare nella procedura di bonifica comunque avviata, avvalendosi delle previsioni del presente articolo.

6. Nel caso in cui il sito oggetto del procedimento sia ubicato all'interno di un'area interessata da fenomeni naturali o antropici che abbiano determinato il superamento di CSC, il soggetto di cui al comma 3 presenta all'agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere come CSC ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera b). Tale piano è attivato dal proponente entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso ed attuato, con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente. L'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale sulla base delle risultanze del piano di indagine nonché di altri dati in suo possesso relativi all'area interessata.

7. Alle procedure di bonifica attivate dal soggetto di cui al comma 3 si applicano le seguenti disposizioni:

il soggetto può chiedere la suddivisione del sito in lotti, non inferiori, ciascuno, a 15.000 mq, presentando un documento tecnico corredato da idoneo cronoprogramma degli interventi da effettuare. La regione o l'autorità competente di cui all'articolo 252, previo parere del comune e dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, concede il nulla osta alla suddivisione in lotti del sito, riportando in apposita planimetria catastale i perimetri dei singoli lotti, che dovranno poi risultare da apposito frazionamento ai fini del rilascio dell'attestazione di non contaminazione o di certificazione di cui all'articolo 248, comma 2. Nel caso in cui, all'esito della caratterizzazione operata sul sito in contraddittorio con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, i valori di contaminazione risultano inferiori alle CSC, l'autorità competente, ove richiesto, attesta la non contaminazione del lotto. All'esito della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, il soggetto presenta il progetto di bonifica suddiviso per lotti e presta le garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7, con le modalità indicate alla successiva lettera c). I lotti per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica non possono essere utilizzati per operazioni comunque relative alla bonifica degli altri lotti;

il soggetto ha facoltà di stipulare un protocollo di intesa con l'agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente in cui sono definiti i tempi e le modalità per lo svolgimento in contraddittorio con la suddetta agenzia del piano di caratterizzazione e per la validazione dei dati. In tal caso il soggetto interessato può presentare l'analisi di rischio e il progetto di bonifica contestualmente alla relazione sugli esiti della caratterizzazione. Gli oneri derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sono a carico del proponente;

il soggetto di cui al comma 3 che presenta il progetto di bonifica suddiviso per lotti presta la garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 242, comma 7, in misura pari al 5% del costo complessivo stimato degli interventi; tale garanzia è svincolata previa certificazione di avvenuta bonifica. Contestualmente all'attivazione degli interventi di bonifica riguardanti i singoli lotti, il soggetto di cui al comma 3 presta specifica garanzia di importo pari al 20% del costo stimato degli interventi relativi al lotto medesimo, che viene svincolata previa certificazione di avvenuta bonifica del singolo lotto. In alternativa, il soggetto di cui al comma 3 presta la garanzia finanziaria di cui all'art. 242, comma 7, per un importo pari al 20% del costo complessivo stimato degli interventi previsti nell'intero progetto di bonifica. Tale garanzia è progressivamente svincolata, su domanda del soggetto per i lotti per i quali è sopravvenuta la certificazione di avvenuta bonifica, sulla base di un piano di svincolo già contenuto nel progetto stesso. L'entità delle garanzie finanziarie deve assicurare la copertura totale dei costi di smantellamento degli impianti, installazioni e strutture relative alla bonifica del lotto.

Le garanzie finanziarie di cui alla lettera c) sono ridotte del 30% qualora il progetto di bonifica preveda di trattare almeno il 60% del volume della matrice contaminata mediante interventi in-situ come definiti nell'allegato 3 al titolo V, della Parte IV del presente decreto legislativo.

8. Gli interventi di bonifica delle acque di falda garantiscono il rispetto al punto di conformità dei valori di CSC, come definiti dall'articolo 240, comma 1, lettera b), ovvero dei valori previsti, per il medesimo parametro, dalla normativa sulla qualità delle acque potabili qualora superiori ai valori delle CSC.

9. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'agenzia di protezione ambientale competente per territorio ai sensi dei commi 6 e 7 sono a carico del proponente e sono determinati sulla base del tariffario nazionale approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare n. 161 del 10 agosto 2012. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte per le prestazioni rese all'agenzia di protezione ambientale competente per territorio sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura dei suddetti oneri.

2. Su richiesta del soggetto di cui all'articolo 245, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, le procedure di cui allo stesso articolo 245, si applicano anche ai procedimenti e agli interventi di bonifica non conclusi alla data del presente decreto, ad eccezione di quelli per i quali tutti gli interventi sono stati completamente realizzati e non sia stata rilasciata la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5 (Semplificazioni in materia di commercio)

1. All'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, le parole “, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma” sono sostituite dalla seguente: “e”;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9 non è soggetta ad alcuna comunicazione.”.

2. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole “di sede degli” sono inserite le seguenti: “esercizi e il trasferimento della gestione o della titolarità degli”, e le parole “ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti” sono soppresse.

3. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

Art. 6 (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 110 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo comma è sostituito dal seguente: “L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.”;

il secondo comma è abrogato.